SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 settembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2015.

Modifiche al decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ed al successivo decreto concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, che prevede che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 recante il «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto l'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», che ha previsto la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», ed in particolare l'articolo 23-*quinquies* che dispone tra l'altro, al comma 1, lettere *a)* e *b)* la riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale del 20% e del 10% della spesa complessiva relativa al personale non dirigenziale, nonché il comma 5 che fissa i principi relativi alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'articolo 1, comma 406, che ha prorogato il termine di cui all'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al 28 febbraio 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che prevede che, con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provveda, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di 573;

Visto il decreto - legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», ed in particolare l'articolo 2 che prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito dagli interventi di riorganizzazione di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, provvedano al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede, tra l'altro, la soppressione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

Visto in particolare l'art. 21, comma 6, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dello stesso art. 21;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2014 recante «Individuazione ed attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale del 17 luglio 2014, che ha previsto che, fino alla completa attuazione dell'art. 21 del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le residue funzioni della Scuola superiore dell'economia e delle finanze fossero svolte, provvisoriamente, da 3 posizioni di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, registrato dalla Corte dei conti il 3 dicembre 2014, concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi di stabilità 2015)» ed in particolare l'articolo 1, comma 703, lettera *l)* che prevede il trasferimento delle risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi dal Fondo per lo sviluppo e la coesione in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e l'adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge degli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione nonché il comma 673 che affida al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE le funzioni di Autorità di Audit di Programmi Operativi Nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2015, concernente «Individuazione e il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla Scuola nazionale dell'amministrazione in attuazione dell'art. 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

Vista la Decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 che approva l'Accordo di partenariato Italia-UE per l'utilizzo dei fondi SIE 2014/2020;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area I, sottoscritto in data 21 aprile 2006, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 54;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006/2009 del personale dirigente dell'area I, sottoscritto il 12 febbraio 2010;

Ritenuto pertanto di dover riassegnare, nell'ambito delle strutture del Ministero, le 3 posizioni di livello dirigenziale non generale provvisoriamente operanti presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

Ritenuto inoltre di dover procedere, contestualmente, alla graduazione delle predette posizioni di livello dirigenziale riassegnate presso le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri di pesatura previsti dal summenzionato CCNL;

Informate le organizzazioni sindacali;

Su proposta dei Capi Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, anche avuto riguardo alle previsioni di cui al comma 4 del summenzionato art. 54 del C.C.N.L. sottoscritto il 21 aprile 2006

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo l'Ufficio ispettivo centrale, è aggiunto infine il seguente periodo:

«Alle dirette dipendenze del Direttore generale del Tesoro opera, altresì, 1 dirigente di seconda fascia con incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;

2) al comma 7:

2.1) le parole «Direzione VI (Operazioni finanziarie - contenzioso comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione VI (Operazioni finanziarie - analisi di conformità con la normativa *UE)*»;

2.2) all'Ufficio III, dopo le parole: «Trattazione in sede U.E. e in sede OCSE delle materie di competenza.», le parole: «Rivalutazione indennizzi per beni, diritti e interessi perduti all'estero» sono soppresse;

b) all'articolo 3, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea - I.G.R.U.E.

Ufficio I

Coordinamento del processo di monitoraggio e controllo degli obiettivi e delle attività dell'Ispettorato, comprese quelle a carattere progettuale. Coordinamento delle esigenze informatiche dell'Ispettorato. Coordinamento delle attività di analisi, studi e pubblicazioni di competenza dell'Ispettorato. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Segreteria e affari generali, compresi quelli attinenti al personale. Funzione di controllo interno e verifiche sull'attuazione finanziaria dei programmi complementari a titolarità dell'Ispettorato.

Ufficio II

Coordinamento sulle tematiche relative all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Coordinamento sulla partecipazione dell'Ispettorato alla fase di produzione normativa in sede comunitaria. Coordinamento della trattazione del contenzioso con l'Unione europea. Analisi degli effetti finanziari derivanti dalle procedure di infrazione comunitarie e dei rinvii pregiudiziali in materia di aiuti di stato e predisposizione della connessa Relazione periodica al Parlamento ed alla Corte dei conti.

Ufficio III

Partecipazione al processo di formazione ed esecuzione del bilancio comunitario e analisi delle connesse problematiche generali. Analisi, studi e proiezioni finanziarie sul bilancio U.E. Supporto tecnico agli organismi comunitari in materia di bilancio. Collaborazione con la Corte dei conti europea per la certificazione del bilancio comunitario relativamente alle risorse proprie. Attività connesse con la dichiarazione di affidabilità delle spese (DAS) da parte della Corte dei conti europea. Partecipazione al processo di definizione delle risorse proprie dell'Unione europea. Quantificazione e versamento alla Comunità delle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Partecipazione ai procedimenti normativi comunitari in materia finanziaria e di bilancio. Verifica dell'impatto finanziario sul bilancio U.E. a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri.

Ufficio IV

Attività pre-legislativa connessa con il recepimento nell'ordinamento giuridico interno degli atti normativi comunitari ed analisi dei relativi effetti sulla finanza pubblica nazionale. Mercato interno. Problematiche relative al contenzioso con l'Unione europea in materia di direttive e di altri atti normativi emanati dalle Istituzioni comunitarie. Partecipazione, per gli aspetti di competenza dell'Ispettorato, alla fase ascendente di produzione normativa in sede comunitaria.

Ufficio V

Partecipazione ai processi di definizione, attuazione e sorveglianza delle politiche comunitarie settoriali e analisi dei relativi effetti sulla finanza pubblica nazionale con riferimento al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo di coesione, al Fondo sociale europeo, al FEAGA, al FEASR, al FEP, al FEAMP ed altri strumenti finanziari. Azioni esterne. Predisposizione degli atti relativi al finanziamento degli oneri di parte nazionale, connessi sia ad interventi comunitari sia ad interventi interni complementari alla programmazione comunitaria. Analisi delle Convenzioni di cooperazione ACP/CE. Attività pre-legislativa e di interpretazione normativa nelle materie di competenza. Pareri sulle proposte di legge concernenti i bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di pertinenza dell'ufficio.

Ufficio VI

Supporto tecnico-amministrativo all'espletamento della funzione di Autorità di audit dei Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dai Fondi europei 2014/2020, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 673, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Supporto alla definizione delle strategie di audit. Campionamento. System audit e controlli sulle operazioni. Rapporti con le Ragionerie territoriali dello Stato per le attività di competenza dell'Ufficio.

Ufficio VII

Gestione dei progetti assegnati all'Ispettorato, nell'ambito di programmi cofinanziati dall'Unione europea e connessi adempimenti di monitoraggio e rendicontazione. Gestione degli interventi nazionali complementari alla programmazione comunitaria, a titolarità dell'Ispettorato, in attuazione dell'Accordo di partenariato Italia-UE per l'utilizzo dei fondi SIE 2014/2020. Definizione delle procedure di attuazione delle azioni finanziate con i programmi complementari di competenza dell'Ispettorato ed esercizio della relativa funzione di monitoraggio. Adempimenti nei confronti dei beneficiari finali dei programmi di competenza dell'ufficio.

Ufficio VIII

Coordinamento sull'attività di sorveglianza e valutazione dell'attuazione degli interventi di politica comunitaria e di quelli interni complementari alla programmazione comunitaria. Coordinamento e gestione del sistema unitario di monitoraggio degli interventi rientranti nella programmazione nazionale e comunitaria. Azioni di supporto ed assistenza tecnica per le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il corretto funzionamento del processo di monitoraggio. Gestione dei flussi informativi con l'UE tramite il Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari (SFC). Analisi, studi e statistiche sui dati di monitoraggio. Elaborazioni dei dati previsionali e consolidati sui flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea e sui movimenti finanziari di competenza dell'Ispettorato. Rapporti con Istat e Banca d'Italia.

Ufficio IX

Coordinamento delle problematiche connesse con la gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie della legge n. 183 del 1987 e relativo contenzioso. Adeguamenti normativi e procedurali riguardanti la gestione finanziaria dell'Ispettorato, ivi compresa le attività evolutive del sistema informatico. Gestione delle anagrafiche e delle utenze per l'accesso alle funzionalità informatiche di supporto alla gestione finanziaria. Adempimenti connessi con la contabilizzazione delle entrate assegnate dalle Istituzioni dell'Unione europea all'Italia a valere sul bilancio comunitario e delle altre entrate. Gestione apporti dal bilancio dello Stato. Consuntivo annuale da inviare alla Corte dei conti sull'attività di gestione finanziaria dell'Ispettorato.

Ufficio X

Erogazione delle quote di finanziamento comunitario e di cofinanziamento nazionale, ivi compresi prefinanziamenti ed anticipazioni, riguardanti programmi ed interventi dell'Unione europea relativi a tutti i settori di spesa del bilancio comunitario. Procedure di recupero delle risorse comunitarie e nazionali indebitamente utilizzate da parte delle Amministrazioni ed Enti titolari degli interventi. Gestione dei corrispondenti conti correnti di tesoreria. Supporto alla predisposizione del consuntivo annuale da inviare alla Corte dei conti sull'attività di gestione finanziaria, per la parte di competenza dell'ufficio. Attuazione direttive comunitarie e leggi con oneri a carico della legge n. 183 del 1987.

Ufficio XI

Elaborazione e diffusione di metodologie e strumentazioni, anche di tipo statistico, per i processi di gestione e controllo attivati dalle Amministrazioni nazionali titolari degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. Definizione di linee di orientamento ed indirizzo per l'efficace espletamento della funzione di audit. Sviluppo e gestione del sistema informatico di supporto all'espletamento delle funzioni di audit degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e analisi dei relativi dati. Analisi e diffusione di dati e statistiche sull'efficacia dei sistemi di gestione controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Ufficio XII

Presidio nazionale sull'avvio e sul corretto funzionamento, in conformità alla normativa comunitaria, dei sistemi di gestione e controllo presso le Amministrazioni centrali e regionali titolari degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea. Rapporti con le Autorità di audit istituite presso le Amministrazioni titolari degli interventi U.E. Partecipazione, per quanto di competenza dell'I.G.R.U.E, ai processi di definizione ed attuazione dei piani di azione finalizzati al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo presso le Amministrazioni titolari degli interventi U.E. Elaborazione e diffusione della relazione annuale sul funzionamento del sistema di audit sugli interventi strutturali U.E. Rapporti con le Ragionerie territoriali dello Stato per le attività di competenza dell'ufficio.

Ufficio XIII

Erogazione delle quote di finanziamento relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, ivi compresi prefinanziamenti ed anticipazioni. Erogazione delle quote di finanziamento relative ad interventi del piano di azione coesione ed ai programmi complementari rispetto alla programmazione comunitaria. Erogazione delle anticipazioni sul pagamento degli oneri derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia europea e conseguenti procedimenti di rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili. Procedure di recupero, nei confronti delle Amministrazioni titolari degli interventi, delle risorse indebitamente utilizzate da parte delle stesse Amministrazioni. Gestione dei corrispondenti conti correnti di tesoreria. Supporto alla predisposizione del consuntivo annuale da inviare alla Corte dei conti sull'attività di gestione finanziaria, per la parte di competenza dell'ufficio.»;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo l'Ufficio IX, è aggiunto infine il seguente periodo:

«Alle dirette dipendenze del Direttore generale delle finanze opera, altresì, 1 dirigente di seconda fascia con incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

Art. 2.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, registrato dalla Corte dei conti il 3 dicembre 2014, concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) alla tabella delle Unità organizzative di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale del Tesoro è aggiunta la seguente voce:

1 posizione di livello dirigenziale non generale di consulenza studio e ricerca	SECONDA

2) la tabella degli Uffici dirigenziali non generali dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea - I.G.R.U.E., è sostituita dalla seguente:

«Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea – IGRUE

	FASCIA
Ufficio I	TERZA
Ufficio II	TERZA
Ufficio III	SECONDA
Ufficio IV	SECONDA
Ufficio V	SECONDA
Ufficio VI	SECONDA
Ufficio VII	SECONDA
Ufficio VIII	TERZA
Ufficio IX	TERZA
Ufficio X	SECONDA
Ufficio XI	SECONDA
Ufficio XII	SECONDA
Ufficio XIII	SECONDA

3) alla tabella delle Unità organizzative di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale delle finanze è aggiunta la seguente voce:

1 posizione di livello dirigenziale non generale di consulenza studio e ricerca	TERZA

4) la tabella degli Uffici dirigenziali non generali della Scuola superiore dell'economia e delle finanze è soppressa.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015
Ufficio di controllo atti Ministero dell'economia e delle finanze, reg. ne prev. n. 2111

15A06679

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 giugno 2015.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento dei Fondi di ricerca «ArCo - Programma JPI Cultural Heritage and Global Change». (Decreto n. 1380).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: " Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il dettato di cui all'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: "In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]";

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo.27 luglio 1999, n. 297") alla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01";

Visto il DPCM n. 98 dell'11/02/2014 (GU n. 161 del 14/07/2014) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del MIUR;

Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio unione europea n. 14976/10 del 27/10/2010, con le quali viene lanciata l'Iniziativa di programmazione congiunta JPI Cultural Heritage and Global Change;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale JPI Cultural HERITAGE and Global Change con scadenza al 5.04.2013;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti alla Programmazione internazionale JPI Cultural Heritage and Global Change e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e VISTI i relativi esiti istruttori;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Relazione (prot. 2078/2014) presentata dall'Istituto convenzionato Banca MPS Gruppo Monte dei Paschi/Capital Services comprovante l'istruttoria favorevole ex ante del Progetto ArCo;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 07/08/2012;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativa all'anno 2012, di cui al decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013 e della ripartizione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, relativa all'anno 2013, di cui al decreto direttoriale n. 1049 del 19 dicembre 2013, da ultimo dettagliato, con riguardo ai fondi per i progetti di Cooperazione internazionale, con nota del 5 novembre 2014;

Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative e Programmi internazionali" del 28/03/2013;

Vista "la guida per i proponenti italiani", relativa alla partecipazione al programma, pubblicata sul sito della JPI Cultural HERITAGE and Global Change e sul sito del MIUR datata 28/03/2013;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 153 del 16/01/2015 trasmesso per la registrazione agli organi di controllo in data 28/01/2015;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 8038 del 06/03/2015-SCCLA-Y31PREV -I, con il quale la Corte ha chiesto di chiarire le ragioni per le quali il citato DCD n. 153 del 16/01/2015 ed altri, sono stati adottati dal Capo Dipartimento e non dall'organo apicale della direzione generale;

Vista la nota prot. 6379 del 25 marzo 2015, con la quale si è provveduto a ritirare i decreti del Capo Dipartimento richiamati nel rilievo n. 8038 e quelli in corso di controllo;

Considerato che il presente decreto annulla e sostituisce il DCD. n. 153 del 16/01/2015, per la sottoscrizione del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca ArCo - Programma JPI Cultural Heritage and Global Change, prot. n. 2368/2013, presentato da Laboratori ARCHA S.r.l. e Università Studi di Pisa - Dip. Chimica e Chimica Industriale, è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011, ove necessaria;

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere un'anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Le erogazioni dei contributi saranno autorizzate per stati di avanzamento lavori semestrali, debitamente rendicontati, e sono subordinate alle effettive disponibilità delle risorse a valere sui Fondi FAR e FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione.

4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:

a) la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto.

b) le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto;

c) il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale, ove compatibili con la normativa di riferimento, anche regolamentare e di prassi.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, calcolate ai sensi dell'art. 7 "Percentuali e forme di finanziamento" della Guida proponenti italiani per la partecipazione alla cali internazionale in questione, datata 28.03.2013, sono determinate complessivamente in € 80.300,00, di cui € 59.900,00 nella forma di contributo alla spesa (che graverà sulle disponibilità del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013) e € 20.400,00, quale credito agevolato (che graverà sulle disponibilità del FAR - Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2012).

2. Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2015

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3452

Allegato 1

Scheda dettagliata del progetto ammesso al finanziamento

JPI Cultural Heritage and Global Change, - **Progetto ArCo**

- Protocollo N. **2368 dell' 1°/10/2013**
- Progetto di Ricerca : **ArCo – Programma JPI Cultural Heritage and Global Change**
- Titolo: **Ageing Study of Treated Composite Archaeological Waterlogged Artifacts**

Inizio: 01/04/2014

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

Laboratori ARCHA S.r.l. **Ospedaletto (PI)** CUP ***B51H13001470008***
Università degli Studi di Pisa - DCCI **PISA** CUP ***B54B13000300008***

- Costo Totale ammesso Euro 100.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 100.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00
al netto di recuperi pari a Euro 0,00

<u>Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto</u>

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	100.000,00	0,00	100.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	100.000,00	0,00	100.000,00

<u>Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto</u>

- Agevolazioni deliberate nella forma di **<u>Contributo alla spesa</u>** pari a:

Imprese:

- Attività di ricerca industriale 55% dei costi ammissibili

Università e enti pubblici:

- Attività di ricerca industriale 65% dei costi ammissibili

- Agevolazioni deliberate nella forma di **<u>Credito agevolato</u>**, solo per le imprese, pari a:

- Attività di ricerca industriale 40% dei costi ammissibili

- **Agevolazioni Totali deliberate fino a Euro 80.300,00**
  - **Contributo alla spesa fino a Euro 59.900,00**
  - **Credito agevolato fino a Euro 20.400,00**

<u>Sezione D - Condizioni Specifiche</u>

15A06739

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2015.

Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto del 3 luglio 2015.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013 n.105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 205 del 4 settembre 2014, recante delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Giuseppe Castiglione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-*ter* inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;

Visto il Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il Regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera *c)*;

Visto il Regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;

Visto il Programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato Regolamento (UE) n. 508/2014, inviato ufficialmente alla Commissione europea in data 30 aprile 2015;

Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 11109 del 27 maggio 2015;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del Programma FEAMP 2014/2020 è pari a € 983.914.822,00;

Considerato che nel citato Programma operativo sono stati assegnati alla Priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del reg. UE n. 508/14, complessivamente € 106.711.970,00;

Considerato che la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è individuata in qualità di Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, per l'annualità 2015;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 1 comma 3 del suddetto decreto del 3 luglio 2015 che rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale l'individuazione delle risorse per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del citato provvedimento;

Considerato che ai sensi del citato Programma operativo l'aiuto in favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti;

Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al citato regolamento FEAMP n. 508/2015 per il cofinanziamento della misura Arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca - art.33 del Reg. (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Aiuto alle imprese di pesca

1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto è erogato un aiuto con le modalità indicate nel presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di € 15.000.000,00, si provvede con le specifiche assegnazioni della Priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del Regolamento (UE) n. 508/2014.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell'art. 33, paragrafo 1, lettera *c)* del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 3 luglio 2015, in conformità al disposto del Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014-2020;

5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avrà diritto all'aiuto;

6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2015 per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo, deve presentare, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del presente decreto. In caso di proprietario non coincidente con l'impresa di pesca, lo stesso è tenuto a sottoscrivere l'apposita sezione del predetto allegato, pena la non ricevibilità del medesimo;

7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sarà corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e del relativo Regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014;

8. Con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalità attuative del presente decreto;

9. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del 3 luglio 2015, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato.

Art. 2.

Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 3 luglio 2015, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 6 agosto 2015

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3220

ALLEGATO *1*

Tabella 1 per la determinazione dell'aiuto

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro) escluso sabato e festivi	
	Valori * GT	+
0 < 10	5,2	20
10 < 25	4,3	30
25 < 50	3,2	55
50 < 100	2,5	90
100 < 250	2	140
250 < 500	1,5	265
500 < 1.500	1,1	465
1.500 < 2.500	0,9	765
2.500 e oltre	0,67	1.340

ALLEGATO *2*

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCESSO AI BENEFICI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PESCA – FONDO FEAMP 2014/2020

Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA
PEMAC IV

TRAMITE UFFICIO MARITTIMO

____
(Indicare Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione)

Il/la sottoscritto/a ………………………… nato/a a ……………………. il ……………………….. in qualità di legale rappresentante della …………………………….. con sede in …………………. via…………………………… cap …………….. n. telefono …………… n. fax ……………. e-mail……………………. Pec ………… codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n. …………………. armatore/rice del M/p……………………numero UE …………… iscritto al numero ………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……………. di GT…….. Iscritta al n………………. del registro delle imprese di pesca di ………………………

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

1. di aver consegnato all'Autorità marittima di ………………….. i documenti di bordo nonché il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;
2. che la predetta unità è abilitata all'esercizio della pesca con Licenza n…….. del…………… (ovvero attestazione provvisoria n……….. del…………..);
3. che la predetta unità è armata ed equipaggiata con tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data dell'arresto;
4. che ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione (2013 e 2014);
5. di non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) ovvero di aver commesso le seguenti infrazioni nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione…………………………………………..(dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione);

RITIENE NECESSARIO

poter accedere ai benefici di cui del Programma operativo nazionale pesca – fondo FEAMP 2014/2020 - Arresto temporaneo delle attività di pesca (Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014).

Lì, ……………….………………… Firma …………………………….

Sezione riservata al/i proprietario/i qualora diverso/i dall'armatore

AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO/I
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la/I sottoscritto/a/i
1)……………….……………………………… nato/a a ……………………….il……………………….
codice fiscale …………………………….………. residente a ……………..……………………Via
………………………….…… cap …………… n. telefono …………..… n. fax ……………....
2)……………….……………………………… nato/a a ……………………….il……………………….
codice fiscale …………………………….………. residente a ……………..……………………Via
………………………….…… cap …………… n. telefono …………..… n. fax ……………....
3)……………….……………………………… nato/a a ……………………….il……………………….
codice fiscale …………………………….………. residente a ……………..……………………Via
………………………….…… cap …………… n. telefono …………..… n. fax ……………....
4)……………….……………………………… nato/a a ……………………….il……………………….
codice fiscale …………………………….………. residente a ……………..……………………Via
………………………….…… cap …………… n. telefono …………..… n. fax ……………....

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA/DICHIARANO

di essere proprietario/a/i del M/P …………. Numero UE………., iscritto al numero …….. dei RR.NN.MM.GG. di ………….. di GT …………….. e di autorizzare il/la Sig./Sig.ra …….………. in qualità di armatore/trice o legale rappresentante delle Società armatrice ……………………………….. del predetto M/P a presentare la manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del PO FEAMP 2014/2020 - Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Lì,________________ Firma/e

____
____
____
____

Allegati:
- **fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità sia dell'armatore che del/i proprietario/i;**
- **autorizzazione, rilasciata da tutti i proprietari all'armatore per la presentazione della domanda (v. fac-simile);**

Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

15A06721

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 maggio 2015.

Scioglimento della «Viaggi Off Limits - società cooperativa», in Velletri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto 1'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto 1'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 maggio 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Viaggi Off Limits - Società cooperativa» con sede in Velletri (Roma) (codice fiscale 05566751003), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971 (codice fiscale BRGGBR71B09G420I), domiciliato in Roma, via Sicilia n. 50.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06671

DECRETO 29 maggio 2015.

Scioglimento della «Global service società cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto 1'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto 1'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 maggio 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Global Service Società cooperativa» con sede in Anzio (Roma) (codice fiscale 02371470598), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Anna Caterina Miraglia, nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957 (codice fiscale MRGNCT-57L66I422A), e domiciliata in Roma, via Riboty n. 26.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06672

DECRETO 30 luglio 2015.

Scioglimento della «Coop. Beta Servizi», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 17 giugno 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Beta Servizi» con sede in Roma (codice fiscale 06444700964), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Tonetti, nato a Sutri (Viterbo) il 24 agosto 1954 (codice fiscale TNTCLD54M24L017W), e domiciliato in Roma, piazzale Ezio Tarantelli n. 100.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06670

DECRETO 13 agosto 2015.

Scioglimento della «Group Driver società cooperativa», in Casoria e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Group Driver Società cooperativa» con sede in Casoria (Napoli) (codice fiscale 05897861216), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Luisa De Falco, nata a Napoli il 27 gennaio 1984 (codice fiscale DFLLSU84A67F839Y), domiciliata a Cercola (Napoli), via Luca Giordano n. 51.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 agosto 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06673

DECRETO 13 agosto 2015.

Scioglimento della «General Transport società cooperativa a mutualità prevalente», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «General Transport Società cooperativa a mutualità prevalente» con sede in Napoli (codice fiscale 06543521212), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Fiore, nato a Napoli il 26 settembre 1967 (codice fiscale FRIFRZ67P26F839V), ed ivi domiciliato, via Michelangelo Schipa n. 61.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 agosto 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06674

DECRETO 13 agosto 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «CTS Trasporti società cooperativa a resp. limitata», in San Giorgio del Sannio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2002 con il quale la società cooperativa «CTS Trasporti Società cooperativa a resp. limitata» con sede in San Giorgio del Sannio (BN) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e la dott.ssa Paola Giardino ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 3 marzo 2015 con la quale la dott.ssa Paola Giardino rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Valentina Rettino, nata a Benevento il 5 gennaio 1980, (c.f. RTTVNT80A45A783O) ed ivi domiciliata, Via Tiengo n. 7, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «CTS Trasporti Società cooperativa a resp. limitata» con sede in San Giorgio del Sannio (c.f. 00797700622) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. art. 2545-*septiesdecies* c.c.) con precedente decreto ministeriale 26 giugno 2002, in sostituzione della dott.ssa Paola Giardino, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 agosto 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A06675

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti, con determinazione del Presidente n. 8 del 25 agosto 2015, ha affidato, con decorrenza 1° settembre 2015, l'incarico di Conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8 comma 4, legge n. 580/1993, alla dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell'Ente.

15A06722

MINISTERO DELL'INTERNO

Adozione atto di assegnazione risorse finanziarie per acquisizione supporto specialistico a monitoraggio e rendicontazione dei Piani di intervento infanzia e anziani.

Si comunica che sono stati adottati con decreto n.5047/PAC del 6 agosto 2015, l'Atto di assegnazione delle risorse finanziarie destinate a operazioni a regia territoriale relative all'acquisizione di supporto specialistico alle attività di monitoraggio e rendicontazione dei Piani di intervento infanzia e anziani e la linea guida della procedura di manifestazione di interesse alla realizzazione di azioni standard di rafforzamento tecnico-amministrativo.

Il decreto è consultabile nella home page del sito internet http://pacinfanziaeanziani.interno.gov.it, nella sezione «Pubblicità legale».

15A06716

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005429/XVJ(53) dell'8 agosto 2015, i manufatti esplodenti denominati:

«bomba art. S3-GS D'ORONZO cl 180» (massa attiva g 3378);

«bomba art. S1-SG D'ORONZO cl 180» (massa attiva g 2282);

«bomba art. 342-S D'ORONZO cl 150» (massa attiva g 2170);

«bomba art. 8423-G D'ORONZO cl 150» (massa attiva g 1589);

«bomba art. 824-S D'ORONZO cl 150» (massa attiva g 1554);

«bomba art. 842-S D'ORONZO cl 130» (massa attiva g 1060);

«bomba art. 4238-GS D'ORONZO cl 130» (massa attiva g 1219);

«bomba art. 130-G D'ORONZO cl 130» (massa attiva g 1127);

«bomba art. 105-G D'ORONZO cl 105» (massa attiva g 637);

«bomba art. 428-G D'ORONZO cl 100» (massa attiva g 809);

«granata art. 4B-G D'ORONZO cl 90» (massa attiva g 385);

«granata colpi D'ORONZO cl 80» (massa attiva g 311);

«granata multicolore D'ORONZO cl 80» (massa attiva g 369);

«colpo tonante D'ORONZO cl 80» (massa attiva g 162);

sono riconosciuti, su istanza del sig. D'Oronzo Vito, titolare della licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «La Pirotecnica Salentina» con stabilimento sito in Guagnano (LE) - loc. Camarda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda e non possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea. Le etichette dei manufatti sopra elencati devono riportare anche la dicitura relativa a detta limitazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06723

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/007086/XVJ/(53) dell'8 agosto 2015, i manufatti esplodenti denominati:

«IceF composizione acciaio» (massa attiva g 120);

«IceF composizione titanio» (massa attiva g 120);

«IceF composizione crepitante» (massa attiva g 120);

«IceF composizione bianco intermittente» (massa attiva g 120);

«SbCometaS30AL cometa di colore oro» (massa attiva g 26);

«SbCometaT30AL cometa di colore tremolante giallo» (massa attiva g 26);

«SbCometaP30AL cometa di colore tremolante bianco» (massa attiva g 26);

«SbCometaR30AL cometa di colore rosso» (massa attiva g 26);

«SbCometaV30AL cometa di colore verde» (massa attiva g 26);

«SbCometaG30AL cometa di colore giallo» (massa attiva g 26);

«SbCometaAr30AL cometa di colore arancio» (massa attiva g 26);

«SbCometaB30AL cometa di colore bianco» (massa attiva g 26);

«SbCometaC30AL cometa di colore blu» (massa attiva g 26);

«SbCometaPB30AL cometa di colore pioggia bianca» (massa attiva g 26);

«SbCometaMF30AL cometa di colore bianco intermittente» (massa attiva g 26);

«SbCometaMFR30AL cometa di colore rosso intermittente» (massa attiva g 26);

«SbCometaK30AL cometa di colore crepitante» (massa attiva g 26);

«SbComTi30AL cometa di colore titanio» (massa attiva g 26);

«SbComTStV30AL cometa tremolante giallo e stelle verdi» (massa attiva g 38);

«SbComKStC30AL cometa oro crepitante e stelle blu» (massa attiva g 38);

«SbComPStR30AL cometa tremolante bianco e stelle rosse» (massa attiva g 38);

«SbComPBStPB30AL com. p. bianca e stelle p. bianca» (massa attiva g 38);

«SbComCAMStVi30AL cometa oro e stelle viola» (massa attiva g 38);

«SbComCAMStC30AL cometa oro e stelle blu» (massa attiva g 38);

«SbComTStVi30AL cometa tremolante giallo e stelle viola» (massa attiva g 38);

«SbStR30AL stelle di colore rosso» (massa attiva g 30);

«SbStV30AL stelle di colore verde» (massa attiva g 30);

«SbStG30AL stelle di colore giallo» (massa attiva g 30);

«SbStC30AL stelle di colore blu» (massa attiva g 30);

«SbStAr30AL stelle di colore arancio» (massa attiva g 30);

«SbStVi30AL stelle di colore viola» (massa attiva g 30);

«SbStS30AL stelle di colore oro» (massa attiva g 30);

«SbStPB30AL stelle di colore pioggia bianca» (massa attiva g 30);

«SbStPO30AL stelle di colore pioggia oro» (massa attiva g 30);

«SbStP30AL stelle di colore tremolante bianco» (massa attiva g 30);

«SbStT30AL stelle di colore tremolante giallo» (massa attiva g 30);

«VampaR30AL luce di colore rosso» (massa attiva g 51);

«VampaV30AL luce di colore verde» (massa attiva g 51);

«VampaG30AL luce di colore giallo» (massa attiva g 51);

«VampaRN30AL luce di colore rosso cupo» (massa attiva g 51);

«VampaS30AL luce di colore oro» (massa attiva g 51);

«VampaPB30AL luce di colore pioggia bianca» (massa attiva g 51);

«VampaPO30AL luce di colore pioggia oro» (massa attiva g 51);

«VampaP30AL luce di colore tremolante bianco» (massa attiva g 51);

«VampaT30AL luce di colore tremolante giallo» (massa attiva g 51);

«VampaTit30AL luce di colore titanio» (massa attiva g 51);

«VampaAc30AL luce di colore acciaio» (massa attiva g 51);

«VampaR30PL luce di colore rosso» (massa attiva g 51);

«VampaV30PL luce di colore verde» (massa attiva g 51);

«VampaG30PL luce di colore giallo» (massa attiva g 51);

«VampaRN30PL luce di colore rosso cupo» (massa attiva g 51);

«VampaS30PL luce di colore oro» (massa attiva g 51);

«VampaPB30PL luce di colore pioggia bianca» (massa attiva g 51);

«VampaPO30PL luce di colore pioggia oro» (massa attiva g 51);

«VampaP30PL luce di colore tremolante bianco» (massa attiva g 51);

«VampaT30PL luce di colore tremolante giallo» (massa attiva g 51);

«VampaTit30PL luce di colore titanio» (massa attiva g 51);

«VampaAc30PL luce di colore acciaio» (massa attiva g 51);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Soldi Fulvio, titolare della licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Pirotecnica Soldi S.r.l.» con sede in Pian di Scò (AR), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda e non possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea. Le etichette dei manufatti sopra elencati devono riportare anche la dicitura relativa a detta limitazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06724

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009427/XVJ(53) dell'8 agosto 2015, il manufatto esplosivo denominato: «cartuccia 76/62 HE-PF-IM6-OES con tappo d'ogiva» è riconosciuto, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con sede e stabilimento siti in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06725

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009439/XVJ(53) dell'8 agosto 2015, i manufatti esplosivi denominati:

«cartuccia 76/62 HE SAP IM345»: I categoria;

«proietto carico HE SAP IM345 senza spoletta»: I categoria;

«proietto carico HE SAP IM345 con spoletta FB414»: I categoria;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con sede e stabilimento siti in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati come sopra a fianco di ciascuno di essi indicato nelle categorie dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06726

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009438/XVJ(53) dell'8 agosto 2015, i manufatti esplosivi denominati:

«granata 40x46 HEDP, SIL 810»: I categoria;

«spoletta FB 802»: II categoria;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con sede e stabilimento siti in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati come sopra a fianco di ciascuno di essi indicato nelle categorie dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06727

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009429/XVJ(53) dell'8 agosto 2015, il manufatto esplosivo denominato: «cartuccia 76/62 clearing charge SIL 227.1» è riconosciuto, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con sede e stabilimento siti in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06728

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009428/XVJ(53) dell'8 agosto 2015, il manufatto esplosivo denominato: «cartuccia 76/62 TP SIL 79» è riconosciuto, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con sede e stabilimento siti in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06729

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009401/XVJ(53) dell'8 agosto 2015, i manufatti esplosivi denominati:

«carica di lancio modulare Bottom IM122»: I categoria;

«polvere di lancio SIL RTP2 per cariche modulari Bottom»: I categoria;

«bossolo combustibile per cariche modulari Bottom (corpo + coperchio)»: I categoria;

«accenditore per cariche modulari Bottom»: IV categoria;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con sede e stabilimento siti in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati come sopra a fianco di ciascuno di essi indicato nelle categorie dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06730

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009441/XVJ(53) dell'8 agosto, i manufatti esplosivi denominati:

«bomba 81 mm HE, SIL 446» (con cariche aggiuntive da 1 a 6): I categoria;

«bomba 81 mm HE senza spoletta»: I categoria;

«carica fondamentale SIL 79»: I categoria;

«cariche aggiuntive SIL 290»: I categoria;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con sede e stabilimento siti in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati come sopra a fianco di ciascuno di essi indicato nelle categorie dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06731

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009437/XVJ(53) dell'8 agosto 2015, il manufatto esplosivo denominato:

«granata 40×46 TPM, SIL 820» è riconosciuto, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con sede e stabilimento siti in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06732

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009393/XVJ(53) dell'8 agosto 2015 , il manufatto esplosivo denominato: «granata 40×46 HE-FRAG, SIL 816» è riconosciuto, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con sede e stabilimento siti in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06733

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009440/XVJ(53) dell'8 agosto 2015 , i manufatti esplosivi denominati:

«Proietto carico 25 mm HEI-T SIL 163 senza spoletta»: I categoria;

«Proietto carico 25 mm HEI-T SIL 163 con spoletta»: I categoria;

«Spoletta MR251»: II categoria;

«Polvere propellente B7T (0.4) Q»: I categoria;

«Capsula 8240»: V categoria - gruppo «B»;

«Tracciatore D20S10»: IV categoria;

«Detonatore DA7»: III categoria;

«Booster BF6»: II categoria;

«Cartuccia 25 mm HEI-T, SIL 163 (colpo completo)»: I categoria;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Simmel Difesa S.p.a.» con sede e stabilimento siti in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati come sopra a fianco di ciascuno di essi indicato nelle categorie dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06734

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002723/XVJ(53) dell'8 agosto 2015, il manufatto esplodente denominato: «P/N 897776-01», già riconosciuto e classificato in V categoria – gruppo «A» con D.M. 559/C. 2736.VV.J(1110) del 16 aprile 1998, è classificato, su istanza del sig. Stolfa Andrea, in qualità di Presidente & Ceo di «Inaer Aviation Italia S.p.A.» con sede legale in Milano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella V categoria gruppo «E» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06735

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001241/XVJ(53) dell'8 agosto 2015 , il manufatto esplodente denominato: «Cilindro Farfalla calibro mm 80» (massa attiva g 274,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare della licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Nuova Arte pirica di Parente Giuseppe» con fabbrica di fuochi artificiali in Contrada Pagliara Vecchia - Torremaggiore (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tale prodotto è destinato ad essere utilizzato direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda e non può essere immesso sul mercato dell'Unione europea. Le etichette del manufatto sopra indicato devono riportare anche la dicitura relativa a detta limitazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06736

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/016894/XVJ(53) dell'8 agosto 2015 , i manufatti esplodenti denominati:

«Cilindro rosso calibro mm 60» (massa attiva g 248,00);

«Cilindro verde calibro mm 60» (massa attiva g 248,00);

«Cilindro tremolante giallo calibro mm 60» (massa attiva g 248,00);

«Cilindro viola calibro mm 60» (massa attiva g 248,00);

«Cilindro granella calibro mm 60» (massa attiva g 248,00);

«Cilindro blu calibro mm 60» (massa attiva g 248,00);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare della licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Nuova arte pirica di Parente Giuseppe» con fabbrica di fuochi artificiali in Contrada Pagliara Vecchia - Torremaggiore (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda e non possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea. Le etichette dei manufatti sopra elencati devono riportare anche la dicitura relativa a detta limitazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06737

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010619/XVJ/CE/C dell'8 agosto 2015 , la polvere esplosiva di seguito riportata é classificata, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo: «Polvere nera/blackpowder Parente/G»;

Numero certificato: BAM 0589.EXP.1902/14

Data certificato: 24 settembre 2014;

Numero ONU: 0027;

Classe di rischio: 1.1D;

Categoria P.S.: I.

* Le attribuzioni relative al numero ONU ed alla classe di rischio specificate nell'attestato rilasciato dall'Istituto Federale per la Ricerca e L'analisi sui materiali sarà applicabile solo se viene utilizzato l'imballo: «PP50». Se viene utilizzato il fusto come imballo esterno, non servono altri imballaggi interni.

Sull'imballaggio del sopra citato manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Parente Davide, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione e la detenzione di manufatti esplodenti della I, IV e V categoria in nome e per conto della società «Parente Fireworks Group s.r.l.» con sede in via Oberdan n. 105 - Melara (RO), ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM - Germania» su richiesta della società richiedente. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A06738

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1100
Yen	138,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4633
Lira Sterlina	0,71050
Fiorino ungherese	310,01
Zloty polacco	4,1708
Nuovo leu romeno	4,4300
Corona svedese	9,4450
Franco svizzero	1,0841
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1585
Kuna croata	7,5566
Rublo russo	72,6325
Lira turca	3,1725
Dollaro australiano	1,5096
Real brasiliano	3,8851
Dollaro canadese	1,4581
Yuan cinese	7,0983
Dollaro di Hong Kong	8,6077
Rupia indonesiana	15393,34
Shekel israeliano	4,2270
Rupia indiana	72,4997
Won sudcoreano	1316,04
Peso messicano	18,2900
Ringgit malese	4,5530
Dollaro neozelandese	1,6927
Peso filippino	51,403
Dollaro di Singapore	1,5644
Baht tailandese	39,264
Rand sudafricano	14,3340

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06740

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1060
Yen	137,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4633
Lira Sterlina	0,70420
Fiorino ungherese	309,01
Zloty polacco	4,1626
Nuovo leu romeno	4,4211
Corona svedese	9,4282
Franco svizzero	1,0798
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1555
Kuna croata	7,5585
Rublo russo	72,6810
Lira turca	3,1954
Dollaro australiano	1,5065
Real brasiliano	3,8564
Dollaro canadese	1,4494
Yuan cinese	7,0720
Dollaro di Hong Kong	8,5764
Rupia indonesiana	15277,87
Shekel israeliano	4,2480
Rupia indiana	72,2384
Won sudcoreano	1307,94
Peso messicano	18,1860
Ringgit malese	4,5240
Dollaro neozelandese	1,6800
Peso filippino	51,161
Dollaro di Singapore	1,5514
Baht tailandese	39,308
Rand sudafricano	14,2847

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06741

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1041
Yen	137,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4633
Lira Sterlina	0,70490
Fiorino ungherese	309,82
Zloty polacco	4,1731
Nuovo leu romeno	4,4331
Corona svedese	9,4604
Franco svizzero	1,0755
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,1680
Kuna croata	7,5500
Rublo russo	72,5580
Lira turca	3,2243
Dollaro australiano	1,5026
Real brasiliano	3,8404
Dollaro canadese	1,4431
Yuan cinese	7,0614
Dollaro di Hong Kong	8,5594
Rupia indonesiana	15283,36
Shekel israeliano	4,2825
Rupia indiana	72,0687
Won sudcoreano	1308,79
Peso messicano	18,1282
Ringgit malese	4,5290
Dollaro neozelandese	1,6789
Peso filippino	51,138
Dollaro di Singapore	1,5505
Baht tailandese	39,300
Rand sudafricano	14,2438

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06742

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1183
Yen	138,50
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,023
Corona danese	7,4627
Lira Sterlina	0,71380
Fiorino ungherese	312,38
Zloty polacco	4,1904
Nuovo leu romeno	4,4357
Corona svedese	9,5014
Franco svizzero	1,0772
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2325
Kuna croata	7,5493
Rublo russo	75,3275
Lira turca	3,3105
Dollaro australiano	1,5287
Real brasiliano	3,9190
Dollaro canadese	1,4679
Yuan cinese	7,1449
Dollaro di Hong Kong	8,6695
Rupia indonesiana	15554,86
Shekel israeliano	4,3449
Rupia indiana	73,3046
Won sudcoreano	1332,53
Peso messicano	18,7203
Ringgit malese	4,5920
Dollaro neozelandese	1,6898
Peso filippino	52,143
Dollaro di Singapore	1,5702
Baht tailandese	39,854
Rand sudafricano	14,4775

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06743

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1281
Yen	138,40
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4629
Lira Sterlina	0,71980
Fiorino ungherese	312,77
Zloty polacco	4,2038
Nuovo leu romeno	4,4295
Corona svedese	9,5314
Franco svizzero	1,0765
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,2745
Kuna croata	7,5590
Rublo russo	77,0944
Lira turca	3,3039
Dollaro australiano	1,5384
Real brasiliano	3,9161
Dollaro canadese	1,4787
Yuan cinese	7,2064
Dollaro di Hong Kong	8,7441
Rupia indonesiana	15725,28
Shekel israeliano	4,3741
Rupia indiana	74,3454
Won sudcoreano	1346,41
Peso messicano	18,9972
Ringgit malese	4,6915
Dollaro neozelandese	1,6936
Peso filippino	52,653
Dollaro di Singapore	1,5852
Baht tailandese	40,191
Rand sudafricano	14,5991

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06744

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1497
Yen	137,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,068
Corona danese	7,4633
Lira Sterlina	0,73020
Fiorino ungherese	315,23
Zloty polacco	4,2428
Nuovo leu romeno	4,4458
Corona svedese	9,5035
Franco svizzero	1,0777
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3690
Kuna croata	7,5603
Rublo russo	81,4420
Lira turca	3,3970
Dollaro australiano	1,5903
Real brasiliano	4,0935
Dollaro canadese	1,5236
Yuan cinese	7,3636
Dollaro di Hong Kong	8,9137
Rupia indonesiana	16151,96
Shekel israeliano	4,4654
Rupia indiana	76,7681
Won sudcoreano	1389,25
Peso messicano	19,6875
Ringgit malese	4,9063
Dollaro neozelandese	1,7527
Peso filippino	53,867
Dollaro di Singapore	1,6275
Baht tailandese	41,121
Rand sudafricano	15,2533

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06745

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1506
Yen	137,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,109
Corona danese	7,4635
Lira Sterlina	0,72900
Fiorino ungherese	312,31
Zloty polacco	4,2242
Nuovo leu romeno	4,4328
Corona svedese	9,5653
Franco svizzero	1,0834
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3885
Kuna croata	7,5553
Rublo russo	79,6550
Lira turca	3,3606
Dollaro australiano	1,5937
Real brasiliano	4,0621
Dollaro canadese	1,5181
Yuan cinese	7,3786
Dollaro di Hong Kong	8,9182
Rupia indonesiana	16146,48
Shekel israeliano	4,4420
Rupia indiana	76,0504
Won sudcoreano	1356,95
Peso messicano	19,5343
Ringgit malese	4,8489
Dollaro neozelandese	1,7596
Peso filippino	53,624
Dollaro di Singapore	1,6084
Baht tailandese	40,888
Rand sudafricano	15,0211

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06746

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1402
Yen	136,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,085
Corona danese	7,4637
Lira Sterlina	0,73140
Fiorino ungherese	315,54
Zloty polacco	4,2310
Nuovo leu romeno	4,4353
Corona svedese	9,6557
Franco svizzero	1,0778
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,5020
Kuna croata	7,5620
Rublo russo	79,3846
Lira turca	3,3370
Dollaro australiano	1,5963
Real brasiliano	4,0954
Dollaro canadese	1,5125
Yuan cinese	7,3079
Dollaro di Hong Kong	8,8383
Rupia indonesiana	16085,51
Shekel israeliano	4,4720
Rupia indiana	75,4750
Won sudcoreano	1353,57
Peso messicano	19,3982
Ringgit malese	4,8413
Dollaro neozelandese	1,7558
Peso filippino	53,208
Dollaro di Singapore	1,6006
Baht tailandese	40,671
Rand sudafricano	14,8996

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06747

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1284
Yen	135,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,098
Corona danese	7,4627
Lira Sterlina	0,73120
Fiorino ungherese	315,15
Zloty polacco	4,2357
Nuovo leu romeno	4,4391
Corona svedese	9,5701
Franco svizzero	1,0771
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4025
Kuna croata	7,5495
Rublo russo	76,0000
Lira turca	3,2960
Dollaro australiano	1,5790
Real brasiliano	4,0435
Dollaro canadese	1,4924
Yuan cinese	7,2281
Dollaro di Hong Kong	8,7452
Rupia indonesiana	15796,18
Shekel israeliano	4,4255
Rupia indiana	74,5252
Won sudcoreano	1330,87
Peso messicano	19,1585
Ringgit malese	4,7752
Dollaro neozelandese	1,7469
Peso filippino	52,668
Dollaro di Singapore	1,5793
Baht tailandese	40,222
Rand sudafricano	14,8012

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06748

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1268
Yen	136,16
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,048
Corona danese	7,4630
Lira Sterlina	0,73210
Fiorino ungherese	314,80
Zloty polacco	4,2405
Nuovo leu romeno	4,4313
Corona svedese	9,4953
Franco svizzero	1,0807
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3400
Kuna croata	7,5610
Rublo russo	75,5398
Lira turca	3,2921
Dollaro australiano	1,5789
Real brasiliano	4,0171
Dollaro canadese	1,4954
Yuan cinese	7,1998
Dollaro di Hong Kong	8,7327
Rupia indonesiana	15794,75
Shekel israeliano	4,4180
Rupia indiana	74,5519
Won sudcoreano	1327,20
Peso messicano	19,0764
Ringgit malese	4,7165
Dollaro neozelandese	1,7477
Peso filippino	52,631
Dollaro di Singapore	1,5844
Baht tailandese	40,439
Rand sudafricano	14,9146

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06749

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 agosto 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1215
Yen	136,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4629
Lira Sterlina	0,72753
Fiorino ungherese	314,70
Zloty polacco	4,2289
Nuovo leu romeno	4,4307
Corona svedese	9,5032
Franco svizzero	1,0825
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,3585
Kuna croata	7,5530
Rublo russo	74,8581
Lira turca	3,2731
Dollaro australiano	1,5753
Real brasiliano	4,0671
Dollaro canadese	1,4863
Yuan cinese	7,1579
Dollaro di Hong Kong	8,6920
Rupia indonesiana	15769,29
Shekel israeliano	4,4094
Rupia indiana	74,4698
Won sudcoreano	1326,96
Peso messicano	18,9130
Ringgit malese	4,6998
Dollaro neozelandese	1,7536
Peso filippino	52,487
Dollaro di Singapore	1,5842
Baht tailandese	40,200
Rand sudafricano	14,9546

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A06750

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-207) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100150907

€ 1,00